


I passi necessari per sviluppare la RCP sono indicati nella figura seguente:



Nello sviluppare le RCP occorre seguire le indicazioni riportate nella raccomandazione 2013/179/EU e le linee guida PEF, integrate con i requisiti aggiuntivi obbligatori e facoltativi di cui all'art. 2 del presente regolamento. In particolare il *benchmark* per ciascun prodotto rappresentativo ricompreso nell'ambito di applicazione della RCP deve essere calcolato come valore singolo somma dei valori pesati dei tre indicatori di impatto identificati come maggiormente rilevanti per il prodotto in oggetto. Questi indicatori devono essere gli stessi per tutti i prodotti rappresentativi identificati dalla RCP. I fattori di normalizzazione e pesatura che si devono applicare sono i più recenti pubblicati dalla Commissione europea da utilizzare nell'ambito della PEF. Essi sono disponibili anche nelle «linee guida all'implementazione della PEF durante la fase pilota», rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale.

Ogni revisione della proposta di RCP deve essere documentata ed esplicitata con apposita numerazione.

Entro novanta giorni dal termine del periodo di validità della RCP di quattro anni o nel caso in cui la RCP venga sottoposta ad un processo di aggiornamento, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica di sessanta giorni.

